

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2465

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBOARINA, ORSINI, DAL MASO, VINCENZI**

*Presentata il 30 ottobre 1973*

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento degli  
oggetti di vestiario in pelle agli effetti dell'imposta sul  
valore aggiunto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è intesa ad attuare nei confronti del vestiario in pelle, voce doganale 42.03, attualmente sottoposto all'aliquota IVA del 12 per cento, un trattamento perequativo fiscale analogo a quello già contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il vestiario di tessuto al quale è riconosciuta per il biennio 1973 e 1974 l'aliquota ridotta del 6 per cento.

Il trattamento previsto dal secondo comma dell'articolo 78 del citato decreto per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili ha provocato in questo primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto una particolare situazione di difficoltà nel settore delle confezioni in pelle in conseguenza della diversa aliquota agevolativa nel settore tessile, mettendo in essere una sempre più accentuata condizione di crisi derivante dall'oggettiva disparità dell'onere fiscale che incide direttamente sui costi di produzione, con la conseguente impossibilità del mantenimento dei livelli di occupazione precedentemente raggiunti.

A questo proposito è da tener presente che l'attività industriale per la produzione del ve-

stiario in pelle conta attualmente circa 20.000 addetti, cioè il 25 per cento degli addetti del settore laniero, e che il valore pro-dipendente della produzione si valuta in circa 10 milioni annui per cui il valore globale della produzione nazionale di vestiario in pelle ammonta a circa 200 miliardi di lire. Il settore ha esportato nel 1971 una produzione pari a lire 19,1 miliardi.

Questi dati sintetici possono bastare per mettere in evidenza l'importanza ed il peso del settore nel quadro socio-economico delle attività connesse con i consumi di vestiario.

Tra i motivi a favore della presente proposta di legge vanno ricordati i seguenti di più diretto rilievo:

1) il vestiario in pelle, oggi esteso a tutti i capi di vestiario del tipo tradizionale, è perfettamente assimilabile a quello tessile in quanto rappresenta un'esigenza normale e diffusa di vita e di costume, in perfetta alternativa alla produzione tessile tradizionale;

2) nell'attuale situazione emerge dal 1° gennaio 1973 un contrasto tra l'imposizione IVA del 12 per cento sul vestiario in pelle e l'applicazione dell'IVA del 6 per cento sulle pelli grezze lanute;

3) la competitività delle confezioni in pelle, per effetto dell'IVA al 12 per cento, per l'esacerbazione dei prezzi delle pelli e per l'alta incidenza del costo del lavoro (sono previsti forti aumenti salariali con il prossimo contratto nazionale) viene fortemente depressa, con prevedibili conseguenze negative in termini di esportazione e di consumi interni, mentre le importazioni di manufatti esteri saranno avvantaggiate dalla scomparsa dell'imposta generale sull'entrata e, per i prodotti comunitari, dei dazi doganali; per le altre provenienze i dazi armonizzati non rappresenteranno affatto una efficace protezione;

4) come se ne è tenuto conto nel disporre l'agevolazione concessa alle confezioni tessili, altrettanto appare equo disporre, considerando la situazione pesante e grave, per il settore del vestiario in pelle, il quale sopporta aumenti verificatisi negli ultimi tempi con incidenza eccezionale sulla materia prima, aumenti che vanno dal 70 al 120-130 per cento a seconda dei tipi; e se è vero che anche il settore laniero ha subito notevoli sollecitazioni, va considerato che il consumatore chiede oggi prevalentemente manufatti di lana misti con altre fibre nei quali la presenza di lana si calcola mediamente nella misura del 30 o 40 per cento. Ne deriva che nella maggioranza dei tessuti tradizionali l'incremento medio del prezzo delle varie fibre non può paragonarsi al massiccio univoco incremento del prezzo delle pelli, tanto più che i prezzi delle fibre artificiali e sintetiche largamente impiegate nei misti, hanno registrato lievitazioni marginali e, in taluni casi, una flessione.

Per quanto premesso, se prima dell'entrata in vigore dell'IVA la concorrenza tra vestiario tradizionale e vestiario in pelle si svolgeva in una situazione concorrenziale di parità, con l'applicazione biennale dell'aliquota IVA del 6 per cento ai prodotti tessili tradi-

zionali il settore del vestiario in pelle viene a trovarsi in condizione di schiacciante inferiorità, e ciò verrà a compromettere immancabilmente:

a) il livello della domanda dei consumi, dirottata verso prodotti che abbiano subito minore esaltazione del costo e quindi del prezzo (l'aumento nel settore per il passaggio dal regime IGE al regime IVA è dell'8-10 per cento);

b) il livello della produzione del vestiario in pelle;

c) il mantenimento dei livelli di occupazione con dolorosi e gravi provvedimenti di riduzione del personale con effetto di situazioni di più acuto disagio sociale in una congiuntura che già manifesta fenomeni di tensione abbondantemente preoccupanti;

d) l'attuale livello del gettito fiscale, certamente inferiore a quello presunto, sia in termini di imposte dirette sia di imposte indirette nei settori industriali e commerciali oggetto della presente proposta e nei settori collaterali.

È, infine, da tener presente la raccomandazione espressa a suo tempo dal CNEL al Governo per l'applicazione dell'IVA che sottolineava la necessità di combattere l'aumento dei prezzi dei prodotti tessili, proponendo un'applicazione graduale della nuova imposta. Tali obiettive e responsabili considerazioni si adattano perfettamente per attrazione e similarità, non solo merceologica, ma anche tecnica, alla confezione del vestiario in pelle che assolve allo stesso bisogno di vestirsi del consumatore, ed è prodotto largamente richiesto a tutti i livelli sociali. Non è quindi ammissibile che tra la confezione di tessuto e la confezione in pelle esista un divario di imposta così notevole come è previsto dalle attuali disposizioni fiscali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Al secondo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

« Per le cessioni e le importazioni di oggetti di vestiario in pelle, voce doganale 42.03, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta, per l'anno 1974, ai 6 per cento ».